

CITTA' DI CATANZARO

ORDINANZA DEL SINDACO

IL SINDACO

Assume la seguente ordinanza avente per oggetto

EMERGENZA SANITARIA DA CONTAGIO COVID-19. SOSPENSIONE DELLE FIERE LOCALI ANNO 2020

L'ordinanza viene iscritta nel registro delle ordinanze del SINDACO.

ORDINANZA

N° 1591 DEL 22/07/2020

Cod. Profilo 135911

EMERGENZA SANITARIA DA CONTAGIO COVID-19. SOSPENSIONE DELLE FIERE LOCALI ANNO 2020

IL SINDACO

Considerato che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la successiva dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visti:
- il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*» e, in particolare, l'art. 3;
- il Decreto Legge 2 marzo 2020 n. 9, recante: "*Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", ed in particolare l'art. 35;*
- il Decreto Legge 25 marzo 2020. N. 19, recante *"Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19"*;
- Decreto Legge 16 maggio 2020 N. 33 Recante "*Ulteriori Misure Urgenti Per Fronteggiare L'emergenza Epidemiologica Da Covid-19"*
- Il Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34 recante "*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*".
- i seguenti Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri: 23 febbraio, 25 febbraio, 1° marzo, 4 marzo, 8 marzo, 9 marzo, 11 marzo, 22 marzo, 1° aprile, 10 aprile, 26 aprile, 17 maggio, 11 giugno e 14 luglio 2020;

Viste:
- l'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020;
- l'ordinanza del Ministro dell'interno e del Ministro della salute del 22 marzo 2020;
- l'ordinanza del Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 marzo 2020;

Richiamate le Ordinanze del Presidente della Regione Calabria, nn. 1,3,4,5,7,12,15, 20,25,28, 29, 32, 35, 36, 37, 38, 40, 41,43, 51 e 53 emanate ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1987, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, recanti misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e poi per la riapertura delle attività economiche, integrative rispetto a quelle adottate a livello nazionale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020 il quale all'art. 1, comma 1, lett. dd) stabilisce che le attività commerciali al dettaglio "devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e

comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato10. Si raccomanda altresì l'applicazione delle misure di cui all'allegato 11";

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 51 del 13 giugno 2020 recante: "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni riguardanti la riapertura nel territorio regionale, delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative e disposizioni riguardanti l'attività di screening per SARS-CoV-2", che, nel recepire i contenuti del DPCM 11 giugno 2020, prevede che le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti e delle misure minime previste nel documento "Linee di Indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive" rep. 20/96/CR1/COV19" del 11.6.2020, adottato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in sostituzione dei precedenti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 luglio 2020 che proroga sino al 31 luglio 2020 le misure di cui al DPCM 11 giugno 2020, approvando il nuovo documento "Linee di Indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive" rep. 20/127/CR7ter-a/COV19 aggiornato in data 09.07.2020 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;

Dato atto che le citate linee guida si riferiscono anche al commercio al dettaglio su aree pubbliche e alle Sagre e Fiere locali, prevedendo una serie di competenze ed adempimenti a carico dei Comuni nel regolamentare la gestione dei mercati e delle fiere, individuando le misure più idonee ed efficaci per mitigare il rischio di diffusione dell'epidemia di Covid-19. In particolare gli organizzatori delle manifestazioni, oltre a predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, dovranno prevedere idonee misure logistiche, organizzative e di presidio per garantire l'accesso in modo ordinato e, se del caso, contingentato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti

Considerato che nel territorio comunale vengono svolte annualmente ed effettivamente le seguenti fiere (mentre altre, pur previste, non vengono svolte), disciplinate dagli artt. 31 e seguenti del Regolamento per la disciplina dello svolgimento delle attività commerciali sulle aree pubbliche, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 in data 23/03/2009:

DENOMINAZIONE	UBICAZIONE	PERIODO DI SVOLGIMENTO
S. RITA DA CASCIA	VIA MELITO PORTO SALVO	VEN/SAB/DOM 3^ SETT. DI MAGGIO
SS.VITO ED ANTONIO	VIA E TRAV. C. COLOMBO	13/14 E 15 GIUGNO
MADONNA DI PORTO SALVO	VIA E TRAV. C. COLOMBO	ULTIMO SAB. E DOM. MESE DI LUGLIO
SAN LORENZO	QUARTIERE MATER DOMINI	DAL 5 AL 10 AGOSTO
SS. MARIA DELLE GRAZIE	QUARTIERE PONTEGRANDE	SAB. E DOM. 1^ SETT. DI SETTEMBRE
SS. MARIA DI ZARAPOTI	QUARTIERE S. MARIA	VEN/SAB E DOM 2^ SETT. DI SETTEMBRE
FESTA DI SIANO	QUARTIERE SIANO	SAB. E DOM. 3^ SETT. DI SETTEMBRE

Preso atto che,
- con propria Ordinanza contigibile ed urgente n. 6 del 10 marzo 2020, la cui efficacia è stata differita con Ordinanze n. 607 del 25/03/2020, n. 1100 del 16/04/2020, n. 1194 del 30 aprile 2020, è stata disposta in via precauzionale, al fine di prevenire il rischio di diffusione del COVID-19 nell'ambito del territorio comunale derivante dall'assembramento di persone su aree pubbliche, la sospensione con decorrenza immediata e fino al 3 aprile 2020 o ad eventuale revoca della stessa ordinanza, di tutti i mercati settimanali;
- con successive ordinanze sindacali nn. 1198 del 02/05/2020 (solo mercato alimentare Lido), 1378 del 18/05/2020 (intero mercato Lido e Nord), 1550 del 01.06.2020 (Materdomini), 1590 del 22.07.2020 (Santa Maria) sono stati progressivamente riaperti i mercati settimanali dei Quartieri Lido, Nord, Materdomini e Santa Maria, per le sole ore antimeridiane nel rispetto delle misure di distanziamento sociale e divieto di assembramento previste dai diversi DPCM e dalle "Linee di Indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive" adottate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;
- le ferie di S. Rita da Cascia e SS. Vito e Antonio non si sono svolte in quanto ricadenti in periodi in cui le Fiere non potevano svolgersi per l'emergenza sanitaria in corso sulla base dei DPCM vigenti;

CONSIDERATO che
- per quanto riguarda lo svolgimento delle Fiere ed altre manifestazioni di vendita su aree pubbliche che, diversamente dai mercati settimanali, si svolgono continuativamente per più giorni e per un maggior numero di ore nell'arco della giornata, in relazione al notevole afflusso di persone prevedibile soprattutto nelle ore serali, non è possibile garantire il pieno rispetto delle Linee Guida sopra indicate ed in particolare il distanziamento sociale, un adeguato contingentamento degli ingressi tale da evitare gli assembramenti vietati dalle disposizioni nazionali e regionali, la continua igienizzazione dei servizi igienici e la necessaria vigilanza sul rispetto delle misure di sicurezza prescritte, compreso il piano piano di safety e security di cui alle circolari del Ministero dell'Interno;

Preso atto che SARS-CoV-2/COVID-l9 rappresenta un rischio biologico per il quale sono state adottate misure che seguono la logica della precauzione oltre che le norme di legge e le prescrizioni delle Autorità sanitarie e che pertanto necessita raccomandare il rigoroso rispetto delle disposizioni relative al divieto di assembramento nei luoghi pubblici, nonché il rispetto delle disposizioni generali e settoriali atte a contribuire alla salvaguardia della salute pubblica;

Dato atto che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D.Lgs. n. 112/1998, le ordinanze contingibili ed urgenti nell'ambito del territorio comunale sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;

Visti:
1. il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59" ed in particolare gli artt. 27 e ss.;
2. la legge regionale della Calabria 11 giugno 1999 n. 18 "Disciplina delle funzioni attribuite alla regione in materia di commercio su aree pubbliche";
3. la legge regionale n. 34 del 12 agosto 2002 ed in particolare l'art. 52 con cui sono attribuite ai Comuni le funzioni amministrative ed i compiti di cui alle leggi regionali 11 giugno 1999, n. 17 e n. 18;
4. il Regolamento per la disciplina dello svolgimento delle attività commerciali sulle aree pubbliche, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 in data 23/03/2009;

5. il D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e, in particolare, l'art. 50, comma 5 in materia di attribuzioni del Sindaco per l'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale;
6. l'art. 40 dello Statuto Comunale in materia di competenze ed attribuzioni del Sindaco;

Rilevato che la presente ordinanza non si pone in contrasto con le misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ma ne costituisce piena applicazione, in coerenza con l'art. 3, comma 2, del D.L. n. 19 del 25/03/2020;

Dato atto che

- il presente provvedimento è esecutivo con la pubblicazione all'Albo pretorio on line e sul sito internet del Comune di Catanzaro e trova applicazione dal 22 luglio 2020;
- la situazione di contingibilità ed urgenza consente l'omissione della comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art. 7 della Legge 241/90;

DISPONE

Per le motivazioni di cui in premessa, richiamate per formare parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente ordinanza:

1) in via precauzionale, al fine di prevenire il rischio di diffusione del COVID-19 nell'ambito del territorio comunale derivante dall'assembramento di persone su aree pubbliche, la sospensione con decorrenza immediata e fino al 30 settembre 2020 o ad eventuale revoca della presente ordinanza, di tutti le fiere locali ed in particolare:

DENOMINAZIONE	**UBICAZIONE**	**PERIODO DI SVOLGIMENTO**
MADONNA DI PORTO SALVO	VIA E TRAV. C. COLOMBO	ULTIMO SAB. E DOM. MESE DI LUGLIO
SAN LORENZO	QUARTIERE MATER DOMINI	DAL 5 AL 10 AGOSTO
SS. MARIA DELLE GRAZIE	QUARTIERE PONTEGRANDE	SAB. E DOM. 1^ SETT. DI SETTEMBRE
SS. MARIA DI ZARAPOTI	QUARTIERE S. MARIA	VEN/SAB E DOM 2^ SETT. DI SETTEMBRE
FESTA DI SIANO	QUARTIERE SIANO	SAB. E DOM. 3^ SETT. DI SETTEMBRE

2) la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio e sul portale del comune di Catanzaro e la contestuale trasmissione alle associazioni di categoria nonché:
   - alla Prefettura di Catanzaro
   - alla Questura di Catanzaro
   - al Comando Guardia di Finanza
   - al Comando Carabinieri
   - all'Asp - SIAN
   - e ai dirigenti dei seguenti Settori:
     - Polizia Municipale;
     - Gestione del Territorio;
     - Attività Economiche e SUAP;
     - Patrimonio;

- Servizi Finanziari.

AVVERTE CHE

l'inottemperanza alla presente ordinanza costituisce illecito amministrativo ed è punibile per **l'inosservanza alle prescrizioni di cui ai punti 2) e 3) con la** sanzione amministrativa di cui all'art. 4 del D.L. n. 19 del 25/03/2020 e s.m.i..

Il Comando Polizia Locale e gli altri Organi di controllo cureranno l'esatto adempimento della presente ordinanza e l'adozione dei provvedimenti di legge in caso di mancata osservanza della stessa.

Contro la presente ordinanza può essere proposto ricorso:
- entro 60 giorni dalla notificazione, al Tribunale Regionale Amministrativo Regionale (T.A.R.);
- entro 120 giorni dalla notificazione al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

Il Sindaco
Sergio Abramo